# COMUNE DI LA THUILE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



Regolamento comunale per l'accesso, la gestione e l'utilizzo delle aree di sgambamento per cani

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/04/2021

# **Sommario**

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – AREE RISERVATE ALLO SGABAMENTO DEI CANI	3
ART. 4 – ACCESSO A GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE	3
ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE	3
ART. 6 – CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA	4
ART. 7 – APERTURA DELLE AREE	4
ART. 8 – UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI E NORME DI COMPORTAMENTO	4
ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI	5
ART. 10 – NORME GENERALI	5
ART 11 – FNTRATA IN VIGORE	5

#### ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Il possessore/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

#### ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- area pubblica o di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a
  parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale su cui hanno libero
  accesso i cittadini;
- aree sgambamento dei cani: Aree verdi pubbliche, distribuite sul territorio dell'Ente nelle quali non vige, salvo casi specifici, l'obbligo di guinzaglio/museruola e l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto di specifiche norme comportamentali. Esse permettono di dare al proprio animale un momento di evasione dallo stress della città, di sfogare le energie accumulate durante la giornata e soprattutto di poter interagire con altri cani, senza le tensioni causate dal guinzaglio anche attraverso l'uso di strutture fisse studiate per il mantenimento dell'agilità, la forma fisica e mentale dell'animale (area sgambamento dei cani attrezzata con agility dog). Tali aree non sono "gabinetti pubblici" per i cani e i proprietari/conduttori sono tenuti ad adoperarsi per evitare l'effettuazione deiezioni all'interno degli spazi comuni e, in ogni caso adoperarsi per l'immediata rimozione degli escrementi impedendo il calpestio da parte degli altri cani;
- possessore/conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, ed anche nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

### ART. 3 - AREE RISERVATE ALLO SGABAMENTO DEI CANI

La Giunta Comunale istituisce con propria delibera, nell'ambito delle aree verdi e dei parchi urbani, spazi, opportunamente individuati nel territorio comunale, da destinare alla realizzazione di aree di sgambamento dei cani, cioè aree verdi comunali, opportunamente recintate e segnalate con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" o "Agility dog", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/conduttori e nel rispetto delle regole stabilite dall'Amministrazione.

## ART. 4 – ACCESSO A GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

Per l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini, i parchi e le aree giochi, tutti i cani devono essere condotti a guinzaglio.

Solo nelle aree appositamente attrezzate e segnalate come aree di sgambamento per i cani, questi possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola, ma sempre sotto la responsabilità del proprietario e del conduttore.

# ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1. recinzione dell'area;
- 2. cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3. fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- 4. presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;

- 5. eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- 6. installazione di cartello su ogni cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" o "Agility dog" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba, in tali circostanze l'area verrà chiusa al pubblico temporaneamente dall'addetto incaricato. In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato

tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

#### ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELLE AREE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione delle aree di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo delle aree verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

#### ART. 7 – APERTURA DELLE AREE

Le aree di sgambamento cani sono aperte tutti i giorni, salvo che in condizioni metereologiche avverse o in caso di presenza di uno strano nevoso tale da impedirne l'utilizzo.

#### ART. 8 – UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI E NORME DI COMPORTAMENTO

Per motivi di sicurezza l'accesso alle aree di sgambamento è riservato esclusivamente ai possessori/conduttori e ai loro cani, nonché al personale incaricato e addetto alla manutenzione e/o controllo. Il cane non può entrare da solo.

- 1. Chiunque acceda alle aree di sgambamento dei cani:
  - a. deve aver preventivamente preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite nel presente regolamento e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
  - b. accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento;
  - c. risponde sia civilmente che penalmente dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità;
  - d. è tenuto a segnalare al Comune eventuali utilizzi o comportamenti nelle aree istituite non conformi agli scopi ed alle finalità per cui sono state realizzate.
- 2. All'interno delle aree di sgambamento per cani devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
  - a. i possessori/conduttori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani il quale potrà essere lasciato libero senza guinzaglio, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica;
  - è vietato ai possessori/conduttori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo e/o pericoloso;
  - c. è vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia;
  - d. i possessori/conduttori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;

- e. ciascun possessore/conduttore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento un solo cane per volta;
- f. su tutte le aree di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche o di attività di integrazione uomo-animale;
- g. coloro che entrano nelle aree di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare;
- h. l'accesso contemporaneo alle aree è consentito a un massimo di 4 cani. Qualora nelle aree di sgambamento vi siano 4 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti;
- i. è vietato l'acceso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili;
- j. è vietato somministrare alimenti, del tipo cibo in ciotola, ai cani all'interno delle aree. Parimenti altresì vietato ai fruitori delle aree di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- k. è vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
- I. è vietato qualsiasi altro comportamento che può arrecare disturbo alla quiete pubblica.
- m. l'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei possessori/conduttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/conduttori dei cani:
  - 1) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
  - 2) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositare negli appositi contenitori presenti nell'area.
- n. le aree devono essere mantenute in buono stato: a tal fine i possessori/conduttori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto;
- o. è vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 (es. velocipedi, slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli ecc), ad eccezioni dei mezzi autorizzati e/o di soccorso;
- p. è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato.

## ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo delle aree di sgambamento è svolta dalla Polizia Locale. Il personale del servizio veterinario della Struttura Complessa di Sanità Animale della Valle d'Aosta svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Chiunque viola una prescrizione, divieto od obbligo previsti dal presente Regolamento, che non siano già previsti da altra specifica norma di legge e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, è soggetto ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000 al pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### ART. 10 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa statale, regionale ed ai vigenti regolamenti comunali.

# ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.